

AREA TECNICA
SETTORE TERRITORIO**DETERMINAZIONE N. 2244 DEL 21/11/2022****OGGETTO: COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO PROVINCIALE - APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE.****IL DIRIGENTE****VISTE:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;
- la Deliberazione del Presidente n. 50 del 28.4.2022, "Approvazione del Piano delle Performance – Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) 2022-2024";

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2022-2024", viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico "Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale" (Missione/Programma: 0902 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale) e l'obiettivo operativo 1.1.5 "Biodiversità, Ambiente e Paesaggio", dove si precisa che: *"in questo contesto sono ricomprese tutte le azioni finalizzate al rinnovo della Commissione Provinciale per il Paesaggio e l'aggiornamento normativo intervenuto nel tempo sia sul Codice del paesaggio, sia sulla LR 12/2005, che rende opportuno l'adeguamento del Regolamento per la Commissione Paesaggio"*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti attuali o futuri sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28/10/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 05.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e n. 275 del 30/11/2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021;"
- il Decreto Dirigenziale n. 49 del 17.2.2022, avente ad oggetto *Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica* per il periodo 1.3.2022 – 28.2.2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 69 del 28.2.2022, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2022 sino al 28.2.2023*;
- l'art. 107, D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'articolo 146, "Autorizzazione", comma 6, *"La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*;

- l'art. 148 "Commissioni locali per il paesaggio" del medesimo D.Lgs. 42/2004: *"Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.*
Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159";
- l'art. 81, comma 1, "Istituzione delle commissioni per il paesaggio" L.R. n. 12/2005, che indica: *"Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale";*

RILEVATO CHE:

- l'art. 80, comma 4, L.R. 12/2005 dispone:
"Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:
a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
b) strade di interesse provinciale;
c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquanta volt;
e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;
g) interventi relativi a idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;
h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.
- l'art. 81, comma 3, L.R. 12/2005 stabilisce:
"La commissione si esprime obbligatoriamente:
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali";
- ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22.12.2011, "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006", paragrafo 5.5:
"La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del

bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province. La valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali. Riassumendo, la Commissione Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei criteri regionali, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- *nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);*
- *nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010);*
- *nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e della Provincia;*
- *nei Piani di Governo del Territorio”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021, Allegato “A” recita:
“Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.
Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell’art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti”;

CONSIDERATO che:

- la Commissione per il Paesaggio vigente scadrà il 31.12.2022;
- la Regione Lombardia, con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021, ha approvato nuovi criteri per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio e per la verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, stabilendo:
 - *che gli enti locali si conformino ai criteri approvati;*
 - *“Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell’art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004”;*

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale del 27.10.2022, n. 48, “Istituzione e disciplina, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 4348/2021, della Commissione per il Paesaggio e approvazione del relativo Regolamento”, divenuta esecutiva in data 13.11.2022;

DATO ATTO che, come previsto dalla citata DGR n. 4348/2021 e dall’art. 4 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio - ai sensi dell’art. 81 L.R. 12/2005 e DGR Lombardia n. XI/4348/2021”: “L’individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di espletamento di procedura di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, per un tempo minimo di quindici giorni, al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione. Eventualmente è possibile definire - nel provvedimento di approvazione dell’avviso - ulteriori forme di pubblicità ritenute utili.”;

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato “Avviso relativo alla selezione comparativa ad evidenza pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese – acquisizione delle candidature”, che precisa:

- *Requisiti per la presentazione delle candidature;*
- *Modalità e termini di presentazione della candidatura;*
- *Casi di incompatibilità,*
- *Casi di esclusione e ammissione alla selezione*
- *Criteri di valutazione delle candidature*
- *Nomina della Commissione e durata in carica*
- *Informazioni varie*

DATO ATTO che la documentazione inerente alla presentazione della candidatura è di seguito indicata:

- *Avviso relativo alla selezione comparativa ad evidenza pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese – acquisizione delle candidature”;*
- *Modello di domanda;*

- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione assenza conflitto di interessi, (ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001);
- Autocertificazione titolari incarichi di consulenza e collaborazione (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013);
- Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione paesaggio, approvato con deliberazione consiliare n. 48/2022;
- Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Varese ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione presidenziale n. 155/2021;

DATO ATTO altresì che la citata documentazione verrà pubblicata/resa disponibile:

- all'albo pretorio provinciale online;
- sul sito web provinciale <http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica>
- sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" "Governo del territorio - Paesaggio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
- sul sito web provinciale "Servizi e risorse per il cittadino" "Bandi" "Risorse Umane" quindi "Incarichi professionali";
- presso la Provincia di Varese, l'Area Tecnica, Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, Varese.

DATO ATTO infine che:

- l'Avviso verrà trasmesso per la pubblicazione sui rispettivi siti web e per la comunicazione agli iscritti ai seguenti ordini/collegi:
 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese;
 - Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese;
 - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese;
 - Ordine dei Geologi della Lombardia;
 - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese;
 - Collegio interprovinciale degli agrotecnici e agrotecnici laureati di Pavia e Varese;
 - Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Milano;
 - Ordine dei Biologi della Lombardia;
- l'avviso verrà inoltre trasmesso:
 - ai Comuni della provincia di Varese per la pubblicazione sul sito web all'albo pretorio e per la comunicazione agli uffici interessati.
- l'avviso verrà trasmesso ai dipendenti della Provincia di Varese.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile del Procedimento, al Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'allegato "Avviso relativo alla selezione comparativa ad evidenza pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese – acquisizione delle candidature", parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al modello di domanda;
2. DI DARE ATTO che la documentazione inerente alla presentazione della candidatura è di seguito indicata:
 - Avviso relativo alla selezione comparativa ad evidenza pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese – acquisizione delle candidature";
 - Modello di domanda;
 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

- Dichiarazione assenza conflitto di interessi, (ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001);
 - Autocertificazione titolari incarichi di consulenza e collaborazione (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 33/2013);
 - Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione paesaggio, approvato con deliberazione consiliare n. 48/2022;
 - Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Varese ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione presidenziale n. 155/2021;
3. DI DARE ATTO altresì che la citata documentazione verrà pubblicata/resa disponibile:
- all'albo pretorio provinciale online;
 - sul sito web provinciale <http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica>
 - sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" "Governo del territorio - Paesaggio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
 - sul sito web provinciale "Servizi e risorse per il cittadino" "Bandi" "Risorse Umane" quindi "Incarichi professionali";
 - presso la Provincia di Varese, l'Area Tecnica, Settore Territorio, Piazza Libertà n. 1, Varese.
4. DI DARE ATTO infine che:
- l'avviso verrà trasmesso per la pubblicazione sui rispettivi siti web e per la comunicazione agli iscritti ai seguenti ordini/collegi:
 - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese;
 - Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese;
 - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese;
 - Ordine dei Geologi della Lombardia;
 - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese;
 - Collegio interprovinciale degli agrotecnici e agrotecnici laureati di Pavia e Varese;
 - Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Milano;
 - Ordine dei Biologi della Lombardia;
 - l'avviso verrà inoltre trasmesso:
 - ai Comuni della provincia di Varese per la pubblicazione sul sito web all'albo pretorio e per la comunicazione agli uffici interessati.
 - l'avviso verrà trasmesso ai dipendenti della Provincia di Varese.
5. DI DARE ATTO che:
- quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti attuali o futuri sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile del Procedimento, al Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento;
 - il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegati 7